



OGGETTO: Circolare 13.2020

Seregno, 18 marzo 2020

EMERGENZA COVID-19 – D.L. 18.2020 “CURA ITALIA”

È stato approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 denominato anche “Cura Italia” contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19.

Si illustrano di seguito le principali disposizioni di interesse generale.

PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM - Art. 27

È riconosciuta un'indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda. Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI SPECIALI dell'AGO (*) - Art. 28

(*) commercianti, artigiani, coltivatori diretti.

La norma riconosce un'indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall'Inps, previa domanda. Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito. Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

TERZO SETTORE - Art. 35

Adeguamento statuti: slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no-profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Approvazione dei bilanci: si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Imprese sociali: slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

PROFESSIONISTI - CASSE di PREVIDENZA PRIVATE - Art. 44

È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

CREDITO all'ESPORTAZIONE - Art. 53

Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta "riassicurazione MEF-SACE").

MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA - Art. 54

Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura, che resterà in vigore per 9 mesi, è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.

MICROIMPRESE E PMI – CREDITO - Art. 56

Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

- le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

RIMESIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI - Art. 60

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai **contributi previdenziali ed assistenziali** e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al **20 marzo 2020**.

IMPRESSE TURISTICORICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR - SOSPENSIONI - ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE - Art. 61

L'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione ad altre categorie di soggetti: **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche, gestione di stadi, impianti sportivi, **palestre**, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico, ecc.

La sospensione è limitata:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

PROROGA SCADENZE - Art. 62

Tutti gli adempimenti e **versamenti fiscali** in scadenza il giorno 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi **superiori a 2 milioni** la scadenza è rinviata a **venerdì 20 marzo** (art.60), mentre per quelli **inferiori a 2 milioni** la scadenza è rinviata **al 31 maggio** .

SOSPENSIONI GENERALIZZATE - Art. 62

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia **sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:**

- diversi dai versamenti;
- diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Dichiarazione annuale Iva: è rinviata la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Dichiarazione precompilata: relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l'art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ancora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la **presentazione del 730 precompilato** dovrà avvenire entro il 30 settembre 2020.

Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

Ripresa della riscossione: gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI - Art. 62

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (normalmente anno 2019), **sono sospesi i versamenti** da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- relativi alle **ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi ai versamenti **IVA** (annuale e mensile);
- relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

“ZONA ROSSA” - Art. 62

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta fermo l'art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020.

RITENUTE d'ACCONTO - ESCLUSIONI Art. 62

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del decreto (normalmente anno 2019) hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, i ricavi e i compensi percepiti **nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** ai sensi degli articolo 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:

- rilasciare **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- **versare** l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENTI Art. 63

È prevista l'erogazione di un **bonus di 100 euro** da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel **mese di marzo 2020** a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è **attribuito, in via automatica**, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di **aprile**, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO - CREDITO d'IMPOSTA Art. 64

Viene introdotto un credito d'imposta delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura **del 50% delle spese** fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Verrà emanato apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per l'effettiva attuazione della disposizione.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI – Art. 65

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza sanitaria, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare del **canone di locazione di marzo 2020** di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1** (e cioè negozi e botteghe). Il bonus non spetta per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24.

DONAZIONI - DETRAZIONI FISCALI Art. 66

È riconosciuta una **detrazione del 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le donazioni effettuate da imprese si applica l'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133. Pertanto tali donazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI IMPOSITORI – ART. 67

Vengono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori nonché i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.

CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI - Art. 68

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al **31 maggio 2020**, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Ripresa della riscossione I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

“ROTTAMAZIONE-TER” - “SALDO e STRALCIO” Art. 68

Slitta al **31 maggio 2020** il termine di versamento:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- del 28 febbraio 2020, relativo alla “**rottamazione-ter**” (art. 3 , commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);
- del termine del 31 marzo 2020, relativo al “**saldo e stralcio**” (art. 1 , comma 190, Legge n. 145/2018).

PROCESSI TRIBUTARI - Art. 83

Con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, era stato disposto il **differimento delle udienze** e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al **15 aprile 2020**. Sospesi fino al 15 aprile 2020 anche i termini per **la notifica del ricorso** in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, nonché il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (**reclamo e mediazione**).

BONUS PUBBLICITÀ - Art. 98

Per il triennio 2020-2022, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.

SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO - Art. 106

In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di **convocare l’assemblea** di approvazione del bilancio **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:

- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa Integrazione Ordinaria - CIGO

E' prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

I datori di lavoro sono dispensati dall'obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica e di osservare gli ordinari termini procedurali.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.

Cassa integrazione in deroga

È prevista una forma di tutela residuale ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.

Congedo e indennità

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, possono fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità rispettivamente pari al 50 per cento della retribuzione e di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In alternativa, è possibile optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter nel limite massimo complessivo di 600 euro, erogato mediante il libretto famiglia.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino